

FOI

**REGOLAMENTO
CCTTNN**



Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina i compiti delle Commissioni Tecniche Nazionali (CCTTNN) suddivise nelle seguenti specializzazioni:

- 1)** Canarini di forma e posizione Arricciati;
- 2)** Canarini di forma e posizione Lisci;
- 3)** Canarini di Colore;
- 4)** Ondulati ed altri Psittaciformi;
- 5)** Indigeni - Esotici -Ibridi;
- 6)** Canarini da Canto.

Articolo 2

Le CCTTNN sono Organi Tecnici della FOI-ONLUS (FOI). Esse sono istituite per:

- a)** favorire lo studio, la conoscenza e l'approfondimento dei problemi tecnici e scientifici connessi alle varie Specie e razze selezionate di uccelli, con particolare riferimento all'allevamento, alla riproduzione, all'esposizione ed al giudizio nelle gare ornitologiche e per la conservazione del patrimonio genetico;
- b)** promuovere tutte le attività intese a propagandare l'allevamento domestico a scopo amatoriale e scientifico, curando lo sviluppo tecnico dei giudici e degli allevatori con periodici corsi di formazione e perfezionamento, avvalendosi anche della collaborazione dei Raggruppamenti Regionali e delle singole Associazioni;
- c)** pubblicare periodicamente articoli tecnici sulla Rivista Federale;
- d)** programmare e coordinare le attività connesse all'insegnamento in favore degli allievi giudici e dei giudici di prima nomina.

Articolo 3

Le CCTTNN sono costituite da un numero dispari di membri variabile da tre a cinque, eletti tra i giudici del Collegio della corrispondente specializzazione. Il numero dei componenti

delle singole Commissioni è determinato dal Consiglio Direttivo Federale (CDF), valutate le specifiche esigenze di ognuna . I componenti delle CCTTNN durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

La CTN Canto è costituita da tre membri di cui due per la Razza Malinois ed una per la Razza Harzer, tra i quali viene eletto il Presidente di CTN. Attesa la peculiarità che caratterizza le due Razze del Canto, ad entrambe sono collegati dei referenti, individuati tra i giudici della specializzazione, due per la Razza Malinois ed uno per la Razza Harzer, in modo da costituire una sottocommissione tecnica, la quale svolge solo mansioni consultive riguardanti la propria specializzazione, demandando alla CTN tutte le attività indicate nel presente Regolamento.

Articolo 4

I Presidenti delle CCTTNN sono i rappresentanti tecnici ufficiali della propria specializzazione nei confronti del CDF e del Consiglio dell'Ordine dei Giudici (ODG) e compongono, unitamente al Presidente dell'ODG, la Commissione Giurie.

Articolo 5

Chi intende candidarsi alla CTN della propria specializzazione deve essere giudice esperto iscritto al ruolo da almeno dieci anni. La candidatura può riguardare la carica di Presidente o quella di membro: non è possibile candidarsi ad entrambe. Chi intende candidarsi alla CTN della propria specializzazione deve darne comunicazione scritta. La comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato e spedita, a mezzo raccomandata, in busta chiusa con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Presidente dell'ODG, ove deve essere spedita entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni. La busta deve riportare all'esterno la dicitura: "CONTIENE CAN-



DIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE (O MEMBRO) DELLA C.T.N". Le CCTTNN sono elette con votazione a scrutinio segreto dai componenti del relativo Collegio di specializzazione, i quali potranno esprimere la preferenza per il candidato Presidente e due preferenze per i candidati membri nel caso di CTN composta da cinque membri, una preferenza per il candidato membro nel caso di CTN composta da tre membri. Qualora i candidati fossero pari al numero dei membri della CTN si procederà comunque ad elezione.

Sono eletti Presidente e membri delle CCTTNN i candidati che ricevono il maggior numero di voti.

In caso di parità varrà l'anzianità nel ruolo da giudici ed in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato maggiore di età.

Qualora, allo scadere del termine del 31 gennaio, non siano pervenute candidature ovvero nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, il CDF dichiara il commissariamento della Commissione. Il Commissariamento avrà durata fino alla successiva assemblea dell'Ordine dei Giudici, ove avrà luogo l'elezione di una nuova CTN, salvo quanto previsto dall'art. 6.

Articolo 6

Nel caso di dimissioni ovvero di decadenza di uno o più membri delle CCTTNN, si procederà alla loro sostituzione con colleghi rimasti esclusi, rispettando la graduatoria secondo i criteri enunciati nel precedente articolo 5. Se le dimissioni sono date dal Presidente assumerà il suo posto il primo dei candidati rimasto escluso dalla carica di Presidente rispettando la graduatoria secondo i criteri enunciati nel precedente articolo 5; in assenza assumerà la carica di Presidente il giudice che in seno alla Commissione ha ricevuto più voti o risulta avere, a parità di voti ricevuti, requisiti di anzianità esposti al precedente articolo 5.

Articolo 7

La CTN:

- determina i criteri di valutazione e di giudizio delle specie e razze selezionate a concorso;
- stabilisce i tipi di gabbie destinate ai concorsi approvati dalla Federazione; -promuove e coordina, con l'ODG, i corsi d'aggiornamento tecnico-pratico per i giudici;
- coordina la scuola allievi giudici;
- cura la pubblicazione degli standards per i soggetti a concorso;
- predispone, con l'ODG, le categorie a concorso per le manifestazioni ornitologiche;
- stabilisce, con l'ODG, il numero minimo e massimo dei soggetti giudicabili in un giorno, dal singolo giudice;
- predispone, tramite la Segreteria FOI, la corrispondenza tecnico-scientifica con l'OMJ e con le Commissioni Tecniche Nazionali di Paesi membri della COM;
- controlla il comportamento tecnico e deontologico dei rispettivi giudici formanti il Collegio di Specializzazione;
- organizza i master per la qualificazione dei giudici rispetto alla conoscenza di specifiche specie, razze o mutazioni;
- controlla l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 46 del Regolamento dell'ODG, da parte dei colleghi giudici della propria specializzazione, informando dell'esito del controllo l'ODG;
- predispone i rendiconti annuali di spesa da inviare alla Segreteria FOI-ONLUS entro il 31 dicembre d'ogni anno solare.

Le CCTTNN hanno l'obbligo di consultare i componenti del proprio Collegio di specializzazione ed i rappresentanti dei Club al fine di concordare le variazioni degli standard e la formulazione di nuovi standard relativamente a nuove razze o nuovi tipi a concorso.

La consultazione avviene nelle seguenti forme: il presidente della CTN invia alla Segreteria della Federazione la proposta



di deliberazione relativa allo standard; la Segreteria della Federazione la pubblica per trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Federazione, i componenti del Collegio di Specializzazione ed i rappresentanti dei Club possono far pervenire all'indirizzo ufficiale della CTN le proprie osservazioni durante tutto il periodo di pubblicazione e nei quindici giorni successivi al termine di tale periodo.

Delle consultazioni e dei loro esiti deve essere fatta menzione nell'istanza che accompagna la richiesta di nuovi standard all'ODG. È fatto altresì obbligo ai componenti delle CCTTNN di comunicare tempestivamente all'interessato le carenze tecniche oggettivamente dimostrate nel corso di una prestazione di giudizio, di cui un qualsiasi componente delle CCTTNN sia venuto a conoscenza, ciascuno per la propria specializzazione di competenza.

Dell'accaduto occorrerà redigere apposita relazione che formerà oggetto di aggiornamento dello stato di servizio del giudice interessato e che verrà inoltrata al CDF per l'eventuale assunzione di misure sanzionatorie.

Articolo 8

Le CCTTNN si riuniscono almeno tre volte l'anno. La convocazione avviene a cura del Presidente con lettera ordinaria almeno 15 giorni prima; in caso di urgenza od in base ad accordi condivisi da tutti i componenti, a mezzo telefono, posta elettronica o fax. La riunione è valida in presenza della maggioranza dei membri.

Della convocazione deve essere trasmessa comunicazione all'ODG e, per conoscenza, al CDF.

Articolo 9

Tutte le proposte di deliberazione, adottate dalle CCTTNN, vanno trasmesse alla Presidenza dell'ODG entro 15 giorni, e

diventano esecutive, previa ratifica del CDF, il quale dovrà darne pubblica nota a tutti gli iscritti attraverso la Rivista federale ed il sito internet ufficiale.

Tutti i verbali degli incontri delle CCTTNN devono essere trasmessi entro 15 giorni, previa approvazione, al CDF ed all'ODG.

Articolo 10

Tutte le CCTTNN sono autorizzate ad una loro gestione finanziaria. I fondi necessari sono costituiti dai contributi stanziati dal CDF nel bilancio preventivo.

Articolo 11

Il Presidente FOI-ONLUS può conferire mandato ad un Consigliere del CDF di Delegato alle CCTTNN, quale coordinatore e supervisore dei lavori delle stesse. Il Consigliere Delegato, od in sua assenza il Presidente del CDF, ha diritto di partecipare a tutte le riunioni delle CCTTNN.

